

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. CATERINA ZAMBOTTO	GIUDICE

Nel proc. n. 12 C.P.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Collegio, richiamato il precedente provvedimento del G.D. in data 10-15.1.13;  
vista la nota di chiarimenti e di modifica del piano depositata dalla società ricorrente in data 4.2.13  
e la relativa integrazione della relazione ex artt. 161, comma 3, e 160, comma 2, L.F. in pari data;  
rilevato che parte ricorrente non sembra aver precisato nelle note integrative la scelta relativa allo  
scioglimento dei due contratti preliminari che hanno per oggetto beni immobili facenti parte del  
complesso di [redacted] di cui è prevista l'ultimazione del piano concordatario;  
ritenuto inoltre che non appare ammissibile la prededuzione prevista dalla proposta concordataria  
del credito dei professionisti funzionale al deposito della domanda ex art. 111, comma 2, L.F. di €  
[redacted] dal momento che tali crediti non sembrano rientrare in alcuna delle ipotesi previste  
dall'art. 182 quater L.F., nel testo attualmente vigente, in tema di prededucibilità dei crediti nel  
concordato preventivo, là ove la prededuzione prevista dall'art. 111, comma 2, L.F. attiene alla  
disciplina applicabile nell'ambito del procedimento fallimentare;  
ritenuto che la corretta inclusione del suddetto credito tra quelli privilegiati non sia e/o potrebbe  
non essere del tutto priva di conseguenze nell'ambito della presente procedura;  
ritenuto infine, in relazione al preliminare di compravendita stipulato in data 10.10.08 con il sig.  
[redacted], che la raccomandata spedita dalla società ricorrente il [redacted] non può affatto  
essere qualificata quale legittimo esercizio del diritto di recesso collegato alla previsione della  
caparra penitenziale ex art. 1386 c.c., con la conseguenza che parte ricorrente dovrebbe  
eventualmente, in presenza dei necessari presupposti - in particolare urgenza -, chiedere  
l'autorizzazione per il suo esercizio al Tribunale ex art. 161, comma VII, L.F. o, successivamente  
all'ammissione, al G.D. ex art. 167 L.F.;

P.Q.M.

Visto l'art. 162, comma 1, L.F.

assegna termine a parte ricorrente di giorni 15, decorrente dalla comunicazione del presente  
provvedimento, per fornire le precisazioni ed apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni  
ritenute opportune.

Si riserva all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi

Padova, li 7.2.13



IL PRESIDENTE ESTENSORE

*Caterina Santinello*  
(dott.ssa C. Santinello)

TRIBUNALE DI PADOVA	
CANCELLERIA FALLIMENTARE	
DEPOSITATO IL	11 FEB. 2013
N.	
IL CANCELLIERE	